

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 308
a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi
presentata in data 2 ottobre 2019

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CONTRASTO
ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con questa legge, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Le disposizioni di questa legge si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese e, in particolare, con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati.

3. La Regione, nel riconoscere il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, applica questa normativa a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi, regionali, nazionali o comunitari, la cui erogazione sia delegata alla Regione a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 2
(Modalità di revoca dei contributi)

1. In conformità ai commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e dell'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o di parte della produzione, le somme erogate da parte della Regione alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione, devono essere restituite alla Regione, entro i successivi cinque anni, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con riduzione del personale dell'impresa.

2. Decadono dai benefici di cui al comma 1, anche le imprese sanzionate per la mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di legislazione ambientale.

3. Le imprese interessate dalle procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.

4. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in

ogni bando regionale che preveda misure di agevolazione per le imprese, è inserito un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di erogazione del contributo, dell'azienda che abbia beneficiato delle predette agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi.

5. Le imprese che intendano cessare l'attività nella regione Marche, ad eccezione delle attività cessate per fallimento o sequestro giudiziario, delocalizzando la propria produzione, dovranno dimostrare di avere attivato iniziative di cessione e/o riqualificazione dei siti produttivi in dismissione, nell'intento di garantire la continuità produttiva e occupazionale, limitando così le situazioni di desertificazione industriale e degrado socio-ambientale.

6. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, non sarà possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso potrà essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3

(Reinsediamento dopo precedente delocalizzazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, gli incentivi alle imprese che si accingano ad insediarsi sul territorio regionale, ovvero a fare ritorno ad esso dopo un periodo di delocalizzazione (back reshoring), saranno erogati a condizione che le imprese beneficiarie assumano per iscritto, verso la Regione Marche, obblighi contrattuali d'insediamento, impegnandosi a mantenere sul territorio della Regione tutte le proprie sedi o stabilimenti produttivi per almeno dieci anni dall'insediamento, in conformità alle previsioni del comma 4 dell'articolo 2.

2. Gli incentivi saranno revocati in caso di violazioni accertate, fatto salvo il solo caso di gravi, comprovati e non transitori motivi di crisi economico-finanziaria.

3. La Regione potrà prevedere delle riduzioni delle imposte regionali per le aziende che decidano, dopo un periodo di delocalizzazione, di rientrare nel territorio regionale (back reshoring).

4. La Regione si farà promotrice di azioni di incoraggiamento al fine di favorire il rilancio dell'attrattività e della competitività delle imprese localizzate sul territorio regionale, garantendo un supporto concreto nel completamento del back reshoring delle imprese interessate.

5. La Regione si impegna a garantire l'accesso al credito agevolato, in favore delle imprese che attuino il back reshoring.

Art. 4

(Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni previste da questa legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale predispone un elenco delle imprese che usufruiscono o abbiano usufruito, direttamente o indirettamente, di contributi regionali, nazionali o comunitari, la cui erogazione sia delegata alla Regione a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

3. E' istituito presso la Regione l'Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni produttive, con il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno delle delocalizzazioni, nonché di avanzare proposte che neutralizzino le incidenze negative di tale fenomeno.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un regolamento che definisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Norme transitorie e abrogazione)

1. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione di questa legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La legge regionale 7 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese) è abrogata.